



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Comitato di vigilanza e controllo

sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (art. 19 del D.lgs. 20 novembre 2008 n. 188).

Roma, 11 febbraio 2025

Delibera del Comitato sull'iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAEE per facilitare le procedure semplificate di raccolta dei RAEE secondo modalità "1 contro 1" e "1 contro 0".

L'articolo 11 del decreto legislativo n.49 del 2014, come riformulato ai sensi della legge n.166 del 2024, ha introdotto procedure semplificate per gli operatori del commercio di AEE (distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE).

Tra le citate procedure si annovera la comunicazione al Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE) del deposito preliminare alla raccolta su un apposito portale telematico messo a disposizione dal medesimo CdC RAEE (comma 4, del citato articolo 11).

In riferimento a tale procedura questo Comitato ha audito il CdC RAEE nella seduta dell'11 febbraio 2025. Nel corso dell'audizione, il Direttore Generale del CdC RAEE, Ing. Fabrizio Longoni, ha illustrato le modalità attuative della disposizione e presentato un'iniziativa finalizzata a migliorare la tracciabilità e la quantificazione dei RAEE raccolti in maniera semplificata secondo le modalità "1 contro 1" e "1 contro 0".

In particolare, l'iniziativa promossa dal CdC RAEE prevede che i distributori, gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE, che effettuano la raccolta dei RAEE in forma semplificata, richiedano agli operatori logistici (trasportatori di RAEE), di cui si avvalgono per la fase successiva al ritiro, di registrarsi nell'apposito portale messo a disposizione dallo stesso CdC RAEE.

Per tali finalità il CdC RAEE ha pubblicato due guide, una rivolta ai punti vendita, agli installatori e ai centri di assistenza tecnica di AEE, e l'altra rivolta agli operatori logistici ([Iscrizione al portale del CdC RAEE e compilazione del DDT: le nuove guide per i soggetti della distribuzione e gli operatori logistici - CdC RAEE | Centro di Coordinamento RAEE](#)).

Inoltre, considerato che l'articolo 11, comma 8 del decreto legislativo n.49 del 2014 prevede che il trasporto dei RAEE sia accompagnato da un documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione del rifiuto, la tipologia di materiale e il luogo



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Comitato di vigilanza e controllo

sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (art. 19 del D.lgs. 20 novembre 2008 n. 188).

di destinazione, il CdC RAEE ha predisposto sul proprio portale una sezione dedicata alla compilazione del DDT e la relativa guida esplicativa.

Il CdC RAEE ha altresì attivato un proprio call center a disposizione degli utenti (numero: 800 894 097 lunedì - venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e sabato dalle 8.30 alle 13.00).

Stante quanto sopra rappresentato, il Comitato di vigilanza e controllo ha condiviso i vantaggi che l'iniziativa promossa dal CdC RAEE presenta sia per gli operatori del settore sia per il sistema di raccolta dei RAEE, auspicandone il più ampio utilizzo e la più ampia diffusione.

Il Presidente